

OGGETTO: Fallimento “Consorzio Imprese Edili e Affini Domus 2002 – Coop. A. r. l.**LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la relazione del Settore Tributi con la quale si propone di non ricorrere, ex art. 98 Legge Fallimentare, in opposizione al provvedimento del Giudice Delegato del Tribunale di Monza, che ha reso esecutivo lo stato passivo relativo al fallimento del “Consorzio Imprese Edili e Affini Domus 2002 – Coop a r.l.”;
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49, 1° comma D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) la non opposizione, ex art. 98 Legge Fallimentare, avverso decreto Giudice Delegato inerente domanda di insinuazione allo stato passivo del “Consorzio Imprese Edili e Affini Domus 2002 - Coop. A. r. l.
- 2) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa.

R E L A Z I O N E

In data 05.07.2004 l'Ufficio riceveva, da parte del Tribunale di Monza, la comunicazione del fallimento del “Consorzio Imprese Edili e Affini Domus 2002 Coop a r.l.”, dichiarato con sentenza n. 118 del 21.06.2004 e la data dell'udienza per l'esame dello stato passivo e la verifica dei crediti risultava fissata per il giorno 04.11.2004.

Dal controllo disposto dall'Ufficio, avente riguardo ai tributi di competenza, risultava essere omessa da parte del fallito, sia la denuncia di occupazione ai fini TARSU sia il relativo pagamento per le annualità 2000, 2001, 2002, e 2003.

Conseguentemente l'Ufficio, in data 28.07.2004 notificava al “Consorzio Imprese Edili e Affini Domus 2002 Coop a r.l.” in fallimento, presso lo Studio del Curatore Fallimentare Dott.ssa Francesca Mascheroni, i seguenti provvedimenti:

- avviso di accertamento TARSU per omessa denuncia relativo all'anno 2000 per complessivi Euro 1.135,6887;
- avviso di accertamento TARSU per omessa denuncia relativo all'anno 2001 per complessivi Euro 1.662,3974;
- avviso di accertamento TARSU per omessa denuncia relativo all'anno 2002 per complessivi Euro 1.621,2225;
- avviso di accertamento TARSU per omessa denuncia relativo all'anno 2003 per complessivi Euro 1.580,0640.

In data 31.08.2004, in ottemperanza all'art. 93 Legge Fallimentare, l'Ufficio provvedeva infine a depositare, presso la Cancelleria Fallimentare del Tribunale di Monza, domanda di insinuazione allo stato passivo della società fallita in oggetto, per un ammontare complessivamente dovuto di Euro 5.999,3726.

Con raccomandata in data 01.12.2004, pervenuta all'Ufficio in data 03.12.2004, il Curatore Fallimentare, Dott.ssa Francesca Mascheroni, comunicava che il Giudice Delegato, in data 18 novembre 2004 aveva reso esecutivo lo stato passivo del fallimento di cui all'oggetto ammettendo il credito del Comune di Sesto San Giovanni per Tassa Smaltimento Rifiuti pari ad Euro 5.999,37 "al chirografo".

In contrasto con tale statuizione, l'art. 2752 del Codice Civile prescrive al comma 4 che: "hanno lo stesso privilegio, subordinatamente a quello dello Stato, i crediti per le imposte, tasse e tributi dei comuni e delle province previsti dalla Legge per la finanza locale (...)".

Rileva sottolineare come su tale argomento, l'interpretazione giurisprudenziale si è di recente orientata nel senso di riconoscere ai crediti di pertinenza dei Comuni e delle Province il privilegio di cui alla citata norma del Codice Civile.

In particolare, in questo senso, il Tribunale di Milano, Sez. II – civile, con Sentenza n. 10786 del 02.10.2000; la Corte d'Appello di Milano, Sez. IV – civile, con Sentenza n. 894 del 18.02.2003 e la Corte d'Appello di Bologna, Sez. III – civile, con Sentenza n. 1095 del 29.07.2004 .

Sulla base di quanto da ultimo esposto appare pertanto fondata una eventuale opposizione al provvedimento del Giudice Delegato di cui sopra.

Tuttavia l'opposizione in questione, da presentarsi in forma di ricorso al Giudice Delegato a' sensi dell'art. 98 e ss. del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, si caratterizza per la onerosità conseguente alla obbligatorietà dell'assistenza legale.

Al fine di valutare l'economicità e dunque l'opportunità della opposizione, il Comune di Sesto San Giovanni procedeva quindi, in data 07.12.04 ad inoltrare richiesta finalizzata a conoscere la consistenza della massa attiva al Curatore Fallimentare, Dott.ssa Francesca Mascheroni.

Quest'ultima, in evasione alla richiesta del Comune, comunicava in data 09.12.2004, che "il fallimento di cui all'oggetto allo stato attuale non ha attività".

In considerazione di quanto sin qui esposto, considerando l'onerosità della procedura e l'assenza di massa attiva, si propone di non opporre ricorso ex art. 98 Legge Fallimentare avverso decreto Giudice Delegato, inerente domanda di insinuazione allo stato passivo del "Consorzio imprese Edili e Affini Domus 2002 – Coop a r.l.".

Sesto San Giovanni, 09.12.04

IL FUNZIONARIO
dr. O. Venezia